



Cuneo, 01/03/2022

Ai Medici di Medicina Generale

Ai Medici vaccinatori

A codesto Ordine risulta che ai medici di medicina generale vengano indirizzate da parte dei pazienti o da legali su loro incarico, numerose domande e/o diffide aventi per oggetto le più varie obiezioni inerenti all'attuale pandemia da Sars Cov2 e le relative procedure vaccinali.

In merito a tali fatti si precisa quanto segue.

L'attuale normativa assegna al medico di medicina generale un ruolo centrale nel rilascio delle certificazioni di esonero e/o differimento dell'obbligo vaccinale.

Nello svolgimento di tale compito, il medico di base deve ovviamente farsi guidare dalla scienza e coscienza professionale ma anche seguendo i provvedimenti di indirizzo del Ministero, espressamente menzionati nella norma, che prevede che le certificazioni siano rilasciate "nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2".

È quindi evidente che la normale efficacia delle circolari (che solitamente rappresentano una fonte di obbligo solo per le amministrazioni che le adottano) viene in questo caso ampliata dalla norma del D.L. 44/2021 (e successive modifiche): la menzione "per relationem" del contenuto delle circolari porta ad elevare il livello di efficacia normativa delle stesse che, da norme interne del Ministero, divengono elemento integrativo di norme giuridiche primarie.

In considerazione di ciò, si ritiene che il medico di medicina generale (ed oggi anche il medico vaccinatore) siano tenuti al rispetto delle indicazioni fornite dalle circolari del Ministro della Salute, così come espressamente richiamato dalla norma dell'art. 4, comma 2 del D.L. 44/2021 (e successive modifiche ed integrazioni).

Questa situazione trova riscontro anche nelle norme generali di Codice di Deontologia Medica che da un lato sancisce la libertà, indipendenza e autonomia della professione (art. 4) e dall'altro orienta tale libertà, con il rispetto dei principi di efficacia e di appropriatezza (art. 6). Vedi anche nota al termine di questa lettera.*

La scelta del medico di medicina generale di esonerare o meno il paziente dall'obbligo vaccinale deve essere assunta in libertà ed al di fuori da possibili condizionamenti da parte dei pazienti o da parte di soggetti terzi.

Si segnala che per la corretta valutazione di casi dubbi, al medico di medicina generale è data la possibilità di rivolgersi alle Commissioni appositamente costituite dalle ASL sia a livello territoriale che, se necessario, alla Commissione regionale, che possono fornire utili indicazioni e valutazioni.



Sembra comunque evidente come l'eventuale mancato rilascio della certificazione di esonero (per non riconducibilità della situazione del paziente a quanto prescritto dalle circolari) non può rappresentare in alcun modo assunzione di responsabilità per il medico in ordine a ipotetici effetti collaterali conseguenti alla somministrazione del vaccino, ovvero per responsabilità economiche derivanti dalla sospensione dal rapporto di lavoro: si tratta di situazioni differenti e che non sono in correlazione logica, per cui eventuali esplicite richieste in tale senso da parte dei pazienti o da parte di soggetti terzi devono essere ritenute prive di fondamento.

Si rammenta inoltre che qualora il mancato rilascio di certificazioni di esenzione o di differimento, motivato da scelte fatte in scienza e coscienza e secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dovesse generare l'invio di diffide o qualsivoglia altro tentativo coercitivo, questo evento costituirebbe un chiaro venir meno del fondamentale e imprescindibile rapporto di fiducia fra medico e paziente. In questo caso sarebbe nel diritto del medico valutare la ricasazione del paziente, come previsto dall'ACN della medicina generale in caso di turbativa del rapporto stesso.

Per quanto attiene alla:

richiesta prescrittiva di esami diagnostici atti a verificare assenza di eventuali patologie incompatibili con la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2,

puntualizziamo che:

a fronte di richieste avanzate da pazienti al fine di vedersi prescritti numerosi esami diagnostici atti a verificare assenza di eventuali patologie incompatibili con la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, il medico di medicina generale, qualora sia davvero a conoscenza o sospetti l'esistenza di condizioni cliniche (che ricordiamo essere assai rare) che controindichino l'esecuzione della vaccinazione anti Covid-19, può eventualmente richiedere solo gli esami o le visite specialistiche che ritiene necessarie ed appropriate in scienza e coscienza. Consigliamo, a questo proposito, di far riferimento alla circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 "Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19", tuttora valida nel contenuto. Pare inoltre opportuno precisare che le esenzioni da apporre alle ricette sono esclusivamente quelle eventualmente possedute dal singolo paziente e logicamente connesse agli esami correlati con la patologia da cui egli è affetto.

Si segnala in aggiunta, che la richiesta fatta da pazienti o avvocati ai MMG di prescrivere ig E specifiche per tutti i componenti del vaccino non è, per disposizione ministeriale, nella disponibilità del MMG che può soltanto richiedere una visita allergologica inviando il paziente allo specialista.

In merito poi alla:

richiesta prescrittiva per la somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 presentata da pazienti al fine di ottenere la prescrizione della somministrazione del vaccino per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2,

sottolineiamo che:

1. Un obbligo di legge (ove il richiedente appartenesse per professione e/o età alle categorie per le quali è previsto l'obbligo vaccinale), come ovvio ed intuibile, non deve essere "legittimato" dal singolo medico, rimanendo autorizzato dal Legislatore che l'ha previsto.



2. I vaccini utilizzati non sono prescrivibili con le normali ricette in quanto non è ammessa la distribuzione territoriale nella Repubblica Italiana. La prescrizione si sostanzia nell'inserimento dell'idoneità da parte del medico vaccinatore e la dispensazione viene fatta direttamente dalla struttura all'atto della somministrazione.

3. La prescrizione è un atto medico e quindi non può essere intimata, e questa considerazione vale anche per le prescrizioni di esami così come poco sopra individuate.

In conclusione, consigliamo quindi di non considerare gli scritti inerenti le fattispecie sopra indicate, impegnando, assai più appropriatamente, il tempo a convincere i mittenti e/o i renitenti in merito alla opportunità ed ai benefici di sottoporsi al ciclo vaccinale.

Ove invece si volesse dare risposta, un breve ed essenziale scritto riportante, a seconda degli argomenti sopra trattati, le motivazioni indicate da questo Ordine nella presente lettera sarà sufficiente per destituire di fondamento le istanze avanzate.



Il Presidente
Dott. Giuseppe Guerra

*Nota: articoli del Codice Deontologico inerenti e a supporto di quanto sopra espresso:

Art. 1

... Il Codice, in armonia con i principi etici di umanità e solidarietà e civili di sussidiarietà, impegna il medico nella tutela della salute individuale e collettiva.

Art. 3

Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, ..., integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze ... e della ricerca

Art. 4

... Il medico ispira la propria attività professionale ai principi e alle regole della deontologia professionale senza sottostare a interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura.

Art. 5



Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di lavoro e i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all'attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione e di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l'adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. ...

Art. 6

Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti. ...

Art. 13

La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato sospetto diagnostico.

La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza.

Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al caso specifico.

...

Il medico non acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell'assistito al solo scopo di compiacerlo.

Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall'Autorità competente.

Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete.

Art. 15

... Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia. ...

Art. 30



Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. ...

Art. 31

Al medico è vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o altre utilità.

Art. 32

Il medico tutela il minore, ... quando ritiene che l'ambiente in cui vive non sia idoneo a proteggere la sua salute, la dignità e la qualità di vita.

...

Il medico, in caso di opposizione del rappresentante legale a interventi ritenuti appropriati e proporzionati, ricorre all'Autorità competente

